

Emersione dal lavoro sommerso: proroga al 30 settembre 2008

Argomento - L'art. 7 della legge n. 31/2008 ha prorogato al 30 settembre 2008 la presentazione all'Inps della domanda di emersione dal lavoro irregolare sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 1192, legge n. 296/2006.

Il datore di lavoro con lavoratori irregolari ossia non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, deve stipulare un Accordo a livello aziendale o territoriale (nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie) con le Organizzazioni sindacali aderenti alle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Occorre poi concludere con i lavoratori interessati degli accordi individuali conciliativi sulle pretese per il periodo pregresso. Il mancato accordo individuale non incide comunque sulla validità della regolarizzazione. All'atto di presentazione della domanda il datore di lavoro deve avere versato i 2/3 dei contributi pregressi non pagati o in un'unica soluzione oppure nella misura di 1/5, restando salva la possibilità di versare in 60 rate mensili i restanti 4/5, entro il 16 di ogni mese a partire dal 16 ottobre 2007.

Novità - A seguito della proroga al 30 settembre 2008 disposta dalla legge Milleproroghe, i datori di lavoro che occupano lavoratori completamente irregolari possono accedere alla procedura di emersione regolarizzando l'intero periodo non assicurato e non soggetto alla prescrizione quinquennale, fino al mese di settembre 2008 compreso.

I datori di lavoro che hanno già utilizzato l'emersione per periodi fino a settembre 2007, nel rispetto di tutte le altre disposizioni previste dal citato comma 1192, potranno avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti nella precedente agevolazione in corso di pagamento.

Procedimento amministrativo - La fase istruttoria delle domande è di competenza dell'Inps; il provvedimento decisorio è di competenza del Collegio istituito nell'ambito del coordinamento affidato al direttore della Direzione provinciale del lavoro competente.

Contro tale provvedimento che, essendo espressione di volontà collegiale, è definitivo, può essere esperito soltanto un ricorso al Tar o al Capo dello Stato.

L'art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria intervenendo sull'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007, differisce dal 30 settembre 2007 al 30 settembre 2008 il termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all'Inps istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati.

Per effetto del citato intervento, pertanto, la «finestra temporale», prevista dal comma 1192 dell'art. 1 della Finanziaria per il 2007 per i datori di lavoro che aves-

Inps - Circolare 8 maggio 2008, n. 56

Oggetto: Art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in materia di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria

Sommario: Proroga al 30 settembre 2008 del termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all'Inps istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati; - impugnabilità delle decisioni collegiali

sero voluto presentare istanza di regolarizzazione di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, è stata prolungata fino al 30 settembre 2008.

Di conseguenza, i datori di lavoro che per la prima volta utilizzeranno la procedura di emersione possono regolarizzare, per ciascun dipendente interessato, l'intero periodo non assicurato e non soggetto alla prescrizione quinquennale fino al mese di settembre 2008 compreso.

I datori di lavoro che hanno già utilizzato l'emersione per periodi fino a set-

ttembre 2007, nel rispetto di tutte le altre disposizioni previste dal citato comma 1192, potranno avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti nella precedente agevolazione in corso di pagamento. Considerato, inoltre, che sono pervenuti quesiti in tema di

funzionamento e competenze del Collegio dei direttori, cui la norma affida la definizione delle istanze di emersione, si precisa che, al riguardo, il Ministero del lavoro - Direzione generale per l'attività ispettiva - in data 27.12.2007 ha emanato la nota che si allega.

In essa l'Ispettorato ribadisce che all'Istituto compete solo l'attività istruttoria, mentre il provvedimento decisivo è interamente da imputare al Collegio nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 5 del Dlgs 23 aprile 2004, n. 124; coordinamento affidato al Direttore della Direzione provinciale del lavoro competente.

Contro le decisioni, qualificabili come provvedimenti amministrativi emessi da un organo collegiale, non è esperibile il ricorso gerarchico né proprio né improprio. Il primo perché non esiste un organo superiore, il secondo perché non previsto da alcuna specifica norma.

Avverso detto provvedimento che, essendo espressione di volontà collegiale, è definitivo, può essere esperito soltanto un ricorso al Tar o al Capo dello Stato, ed, in tal caso, sono litisconsorzi necessari tutti gli Enti interessati che si sono collegialmente pronunciati.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi e le modalità e le condizioni cui la regolarizzazione è subordinata si richiamano la circolare Inps n. 116 del 7.9.2007 e i messaggi n. 23286 del 26.9.2007, n. 23416 del 28.9.2007, n. 23837 del 2.10.2007, n. 25137 del 16.10.2007, n. 25280 del 18.10.2007 e n. 29513 del 6.12.2007.

ALLEGATO

Ministero del lavoro, nota 27 dicembre 2007, *omissis* (in *Guida al Lavoro* n. 3/2008, pag. 14)

Compensazione dei contributi agricoli con gli aiuti comunitari

Argomento - *In base all'art. 1 della legge n. 81/2006 i datori di lavoro agricoli possono compensare i debiti contributivi dovuti all'Inps con i crediti relativi agli aiuti comunitari erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) (cfr. anche Inps, messaggio n. 30081/2007 e messaggio n. 30786/2007). L'art. 1, comma 66, della legge n. 247/2007 prevede che gli enti autorizzati a corrispondere alle aziende agricole gli aiuti comunitari (in base alla legge n. 248/2005) possano compensare con gli stessi i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi e le somme dovute a titolo di sanzione.*

Novità - *L'Inps ha raggiunto un'intesa con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per l'attuazione del predetto disposto normativo in materia di compensazione, concordando con l'Agea le modalità di trasmissioni dati tramite i Centri di assistenza agricola.*

Pertanto a partire dai contributi previdenziali dovuti e non versati per il secondo trimestre 2007, a ciascun Centro di assistenza agricola è stato reso disponibile l'elenco dei contributi in compensazione con gli aiuti comunitari delle aziende agricole che hanno affidato il mandato.

Alle aziende agricole che non si avvalgono di Centri di assistenza agricola sarà inviata apposita comunicazione da parte dell'Inps.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all'art. 1, comma 66, trattando il tema della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, prevede che l'Istituto comunichi in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) istituiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. L'Istituto, nell'ambito della intesa raggiunta con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) in merito alla attuazione operativa del disposto normativo in materia di compensazione, ha concordato con la stessa Agea, al fine di ottemperare al citato disposto normativo, la realizzazione di una funzionalità informatica messa a disposizione dei

Inps - Circolare 12 maggio 2008, n. 58

Oggetto: Aziende agricole - Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali - Applicazione del comma 66, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247

Centri di assistenza agricola per la visualizzazione dei dati relativi ai contributi previdenziali che potranno essere oggetto di compensazione.

Contestualmente, con analogo applicazione informatica, le medesime informazioni

sono messe a disposizione degli Organismi pagatori. L'applicazione informatica in discorso è stata illustrata ai rappresentanti dei Centri di assistenza agricola nel corso di apposito incontro che è stato tenuto congiuntamente da questo Istituto e da Agea.

Pertanto, a partire dai contributi previdenziali dovuti e non versati per il secondo trimestre 2007, a ciascun Caa è stato reso disponibile l'elenco dei contributi in compensazione delle aziende agricole che hanno affidato il mandato.

Alle aziende agricole che non si avvalgono di Centri di assistenza agricola sarà inviata apposita comunicazione emessa a livello centrale.